


T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

Alle p.m.

N. 1125/10 REG.ORD.SOSP.
N. 01585/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio



(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cere' Donatella e Carlo Testa, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, via Lucrezio Caro, 63;

contro

Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero D'Amelio, Piero Sandulli, con domicilio eletto presso Piero D'Amelio in Roma, via della Vite, 7;

nei confronti di

Giovanni Cipollone, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Berruti, Roberto Ciociola, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via Bissolati, 76;

yk



e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Alessandro Cassiani, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Sergio Como, con domicilio eletto presso Sergio Como in Roma, via M. Mercati, 51;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 18/2/2010 di convocazione al 19 febbraio 2010 ore 11:30, della prima adunanza consiliare all'esito del ballottaggio per l'elezione dei quindici componenti del consiglio dell'ordine capitolino;

e con i motivi aggiunti notificati in data 2.3.2010:

delle deliberazioni assunte in data 19.2.2010 all'esito della convocazione di cui sopra;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine degli Avvocati di Roma e di Giovanni Cipollone;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori Antonino Galletti per i ricorrenti, Enrico Gai in delega di Piero D'Amelio, Sergio Como,






anche in delega di Giuseppe Abbamonte, Giuliano Berruti e Roberto Ciociola;

Considerato che, ad un primo esame, non appare condivisibile l'eccezione di parte resistente in ordine al difetto di giurisdizione, poiché l'atto impugnato non risulta attinente *-prima facie-* al procedimento elettorale;

Considerato che l'esame della richiesta cautelare può essere svolto, in data odierna, unicamente con riferimento alla istanza contenuta nel ricorso introduttivo e, dunque, relativamente al provvedimento datato 18.2.2010 di convocazione della adunanza consiliare per il 19 successivo, mentre non può essere esteso all'oggetto delle censure di cui ai motivi aggiunti, non essendo trascorsi i termini rituali e non potendosi, comunque, ritenere tutelata l'integrità del contraddittorio in assenza della costituzione di alcuni dei controinteressati;

Considerato che - pur essendo nota quella parte della giurisprudenza che ritiene che l'atto di convocazione abbia natura meramente preparatoria, con la conseguenza che esso sarebbe impugnabile unicamente assieme ai provvedimenti adottati dall'organo - questo Collegio, ad una prima valutazione, ritiene che, nel caso in esame, l'atto di convocazione risulta autonomamente ed immediatamente impugnabile, in quanto per un verso esercizio di un potere e, per altro verso immediatamente lesivo, come appare dalla deduzione di vizi che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del *munus* rivestito dal componente dell'organo, che attengono



all'irritualità della convocazione;

Ritenuto che, ai fini della verifica della sussistenza del *fumus boni juris*, assume prioritaria rilevanza la considerazione che l'atto impugnato è stato assunto dopo che il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente aveva già provveduto alla convocazione del rinnovato Consiglio (comunque nei termini previsti dalla legge), senza che l'atto di convocazione già adottato fosse in alcun modo censurato, nonché senza che – prescindendo da qualsiasi valutazione sul *nomen juris* e sul soggetto adottante – possa ricondursi al nuovo atto un contenuto di annullamento o revoca della precedente convocazione;

Ritenuto, peraltro, che da una prima valutazione emerge sussistere il presupposto del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile in ragione dell'imminente adunanza dell'11 p.v., secondo quanto esposto sia nelle difese scritte che in sede di discussione;

Ritenuto, peraltro, che – a fronte delle conseguenze sugli atti successivi (oggetto dei motivi aggiunti) della pronuncia cautelare relativa all'atto di convocazione impugnato- dalla comparazione degli interessi coinvolti appare che, stante la possibilità che, in sede della prossima adunanza, vengano eventualmente ratificati gli atti assunti con le precedenti delibere o siano reiterate le decisioni assunte, l'esigenza di certezza, trasparenza e buon andamento nel funzionamento del Consiglio appare maggiormente tutelabile attraverso l'accoglimento della domanda cautelare, al fine di evitare che gli atti e le delibere del medesimo organo rimangano – nelle



more della definizione del merito del ricorso –*sub iudice*;

Ritenuto, comunque, di dover fissare, per il prosieguo della camera di consiglio sull'istanza cautelare di cui ai motivi aggiunti, la data del 24 marzo 2010;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III *quater*, accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, sospende il provvedimento di convocazione del 18.2.2010. Fissa la data del 24 marzo 2010 per la discussione in camera di consiglio dell'istanza cautelare di cui ai motivi aggiunti sopra specificati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Linda Sandulli, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 11 0 MAR. 2010
IL SEGRETARIO
[Signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE IIIA

Add. 10 marzo 2010 copia conforme
alla presente è stata trasmessa
a norma dell'art. 67 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 642

IL DIRETTORE
[Signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA

È copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta
di *[Signature]*



Sono fatte n. *21*
Roma **11 MAR. 2010**
Il Funzionario Responsabile

[Signature]